



TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

PRESIDENZA

Oggetto: legge 17 luglio 2020 n. 77, entrata in vigore il 19 luglio 2020, di conversione in legge del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34

Il Presidente,

premessò

che la legge n. 77 del 17 luglio 2020 prevede all'art. 221 che le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 si applicano sino al 31 ottobre 2020, in sintesi:

il giudice può disporre la trattazione cartolare delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (comma 4),

è prevista la trattazione di udienze civili da remoto su istanza dell'interessato (comma 6),

il giudice può disporre, con il consenso preventivo delle parti, la celebrazione da remoto delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice (comma 7),

il giudice può disporre che il giuramento del CTU ex art. 193 c.p.c. avvenga con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (comma 8),

la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa o dei condannati detenuti è assicurata, qualora via sia il consenso delle parti, mediante collegamento da remoto (comma 9),

è necessario fornire le seguenti indicazioni ai fini di uniformare l'attività giudiziaria del Tribunale di Varese:

la celebrazione della udienza civile con modalità cartolare o da remoto è già stata sperimentata in precedenza sulla base della legislazione dell'emergenza Covid - 19 e ha dato risultati del tutto positivi in quanto, salvaguardando il principio del contraddittorio e il diritto alla celere definizione del processo, ha evitato l'affluenza di persone negli uffici giudiziari e la traduzione dei detenuti con relativa affluenza delle scorte.



Con riguardo a questi ultimi si evidenzia che questa Presidenza, con i provvedimenti del 17 luglio scorso, ha dovuto adottare, onde garantire l'osservanza delle prescrizioni sanitarie, differenti soluzioni logistiche riservando ai detenuti in attesa di essere chiamati per l'udienza l'aula "G", solitamente utilizzata da Aste Legali e dall'Ufficio di Sorveglianza, con conseguente spostamento delle relative attività in altre aule.

È dunque opportuno - onde evitare il più possibile l'affluenza di persone - proseguire sino al 31 ottobre 2020 nella celebrazione delle udienze civili con la modalità cartolare o da remoto ed evitare, per quanto possibile, la traduzione dei detenuti per le udienze camerali e dibattimentali.

Le udienze civili che potrebbero essere trattate cartolarmente sono tendenzialmente le seguenti:

- 1) precisazione delle conclusioni
- 2) prima comparizione e trattazione
- 3) discussione dopo il deposito della CTU
- 4) esame delle relazioni dei servizi sociali
- 5) presidenziali in seguito a mero rinvio per verificare la possibilità di un accordo dopo la celebrazione della udienza presidenziale in cui è avvenuta la comparizione personale delle parti per tentativo di conciliazione
- 6) 737 c.p.c. per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli non coniugati quando si tratta di prosecuzione di udienza e le parti siano già comparse almeno una volta dinanzi al Collegio
- 7) udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto (disciplinate con decreto n. 49 del 28 luglio 2020 di questa Presidenza)
- 8) opposizioni allo stato passivo
- 9) prefallimentari
- 10) 510 e 596 c.p.c. (distribuzione somme recavate)
- 11) conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.
- 12) pignoramento presso terzi
- 13) cause di lavoro mature per la decisione
- 14) accertamenti tecnici preventivi
- 15) cautelari di lavoro

Le udienze civili che potrebbero essere trattate da remoto sono tendenzialmente le seguenti:

- 16) verifica dei crediti
- 17) discussione sulle sospensive
- 18) udienze presidenziali e camerali con comparizione personale delle parti e che siano contumaciali, oppure le domande abbiano ad oggetto solo lo "status" o siano di non complessa soluzione
- 19) discussione dopo il deposito della CTU
- 20) esame delle relazioni dei servizi sociali

- 21) 737 c.p.c. per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli non coniugati quando si tratta di prosecuzione di udienza e le parti siano già comparse almeno una volta dinanzi al Collegio
22) opposizioni ex art. 615, 617, 619 c.p.c.

È fatta salva la possibilità del singolo giudice di adottare le modalità di trattazione della udienza nel modo più consono alla natura della causa e al tipo di adempimento previsto al fine di meglio tutelare il contraddittorio.

Le udienze, onde evitare la contemporanea celebrazione da parte di più giudici, potranno essere calendarizzate, così come già disposto nel decreto di questa Presidenza n. 39 dell'1 luglio 2020, anche in giorni diversi da quelli tabellarmente previsti e in aule differenti.

Il termine di cui all'art. 221 comma 4 (trenta giorni) deve ritenersi non perentorio né sospeso durante il periodo feriale per via del carattere eccezionale della normativa in oggetto e in quanto, diversamente, le norme in argomento non sarebbero operative per almeno la metà del periodo di efficacia delle stesse (ossia il 31 ottobre 2020).

Rimane salva, in caso di richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 221 comma 4 delle parti, la valutazione del giudice sulla effettiva possibilità di rispettare le prescrizioni per la tutela della salute pubblica (si richiama a questo proposito quanto disposto da questa Presidenza nel decreto n. 39 dell'1 luglio 2020).

Nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 221 il consenso delle parti potrà essere ritenuto prestato qualora, una volta fissata l'udienza da remoto, nessuna delle parti richieda la trattazione in presenza nel termine indicato dal giudice.

Si comunichi ai Presidenti di sezione, alla Coordinatrice della sezione Gip – Gup, a tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale, al Procuratore della Repubblica, alla Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Varese, ai Direttori amministrativi.

Si comunichi altresì ai giudici onorari e al personale amministrativo degli Uffici del Giudice di Pace di Varese e Luino.

Si dispone la pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Varese 28 luglio 2020

Il Presidente
Dott. Cesare Tacconi

